

**Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011 — Pegler/Commissione**(Causa T-386/06) <sup>(1)</sup>

(«**Concorrenza — Intese — Settore dei raccordi in rame e in lega di rame — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Effetto deterrente**»)

(2011/C 145/35)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Pegler Ltd (Doncaster, Regno Unito) (rappresentanti: R. Thompson, QC, e A. Collinson, solicitor)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis e V. Bottka, agenti, assistiti da S. Kinsella e K. Daly, solicitors)

**Oggetto**

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi), nonché, in subordine, domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente in detta decisione

**Dispositivo**

- 1) L'art. 1 della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi), è annullato nella parte in cui dichiara che la Pegler Ltd ha partecipato all'infrazione nel corso del periodo dal 31 dicembre 1988 al 29 ottobre 1993.
- 2) L'importo dell'ammenda inflitta in solido alla Pegler all'art. 2, lett. h), della decisione C(2006) 4180 è fissato in 3,4 milioni di euro.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 20 del 27.1.2007.

**Sentenza del Tribunale 31 marzo 2011 — Grecia/Commissione**(Causa T-214/07) <sup>(1)</sup>

(«**FEAOG — Sezione "Garanzia" — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Seminativi — Misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del mar Egeo**»)

(2011/C 145/36)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica ellenica (rappresentanti: V. Kontolaimos e I. Chalkias, agenti)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe, agente, assistito dall'avv. N. Korogiannakis)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 18 aprile 2007, 2007/243/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 106, pag. 55)

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 199 del 25.8.2007.

**Sentenza del Tribunale 31 marzo 2011 — Italia/CESE**(Causa T-117/08) <sup>(1)</sup>

(«**Regime linguistico — Avviso di posto vacante relativo al posto di segretario generale del CESE — Pubblicazione in tre lingue ufficiali — Informazione relativa all'avviso di posto vacante — Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Artt. 12 CE e 290 CE — Art. 12 del RAA — Regolamento n. 1**»)

(2011/C 145/37)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica italiana (rappresentanti: R. Adam, agente, assistito da P. Gentili, avvocato dello Stato)